

Impugnazione o adesione: dal 30 aprile si apre la partita

A partire dagli atti e dagli inviti emessi dopo il 30 aprile i contribuenti potranno trovarsi di fronte a varie casistiche con differenti possibilità di gestire l'atto ai fini della proposizione di un'eventuale adesione e conseguentemente in ordine ai termini di impugnazione. In tale contesto diventa rilevante preliminarmente comprendere se si è in presenza, o meno, di un atto (escluso) previsto dal decreto (si veda l'altro articolo in basso). Leggendo gli atti «esclusi» dal contraddittorio in individuati dal decreto emergono due circostanze rilevanti sotto il profilo procedurale:

- ❶ si generano probabili questioni interpretative in ordine agli avvisi parziali (articolo 41 bis del Dpr 600/1973) e agli atti di recupero (articolo 38 bis del Dpr 600/1973) per i quali scatta l'obbligo di contraddittorio solo se non predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- ❷ gli atti «non esclusi» - per i quali cioè vige l'obbligo contraddittorio preventivo - sono i soli suscettibili di procedimento di adesione, con l'eccezione delle ipotesi in cui non si effettui il contraddittorio per fondato timore per la riscossione.

Atto «non escluso»

L'Agenzia comunicherà al contribuente lo «schema di provvedimento» concedendogli non meno di 60 giorni per presentare memorie o comunque materiale difensivo. Una volta ricevuto l'atto, l'interessato potrà alternativamente:

- entro 30 giorni presentare istanza di accertamento con adesione e in caso di definizione avrà la riduzione a un terzo delle sanzioni;
- entro 60 giorni presentare memorie chiedendo di annullare ovvero modificare le contestazioni contenute nello schema del provvedimento. Se l'ufficio accoglierà parzialmente le richieste del contribuente, egli potrà ravvedersi ovvero avviare la fase di adesione e definire la posizione beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni. Nel caso, invece, in cui l'Ufficio non modifichi la propria posizione, sarà successivamente notificato l'avviso di accertamento (per il quale entro 15 giorni dalla notifica si potrà presentare istanza di adesione);
- trascurare il termine di 60 giorni proposto dall'Ufficio e attendere l'avviso di accertamento, per il quale entro 15 giorni potrà presentare istanza di accertamento con adesione;
- pagare con ravvedimento adeguando la propria posizione a quanto contenuto nello schema di provvedimento.

Da ricordare che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all'ufficio, con istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Si tratta di attività di controllo che, ove il contribuente non richieda la definizione in adesione, sfocerà in atti suscettibili di contraddittorio dovendosi escludere che venga svolta attività ispettiva con accessi per la successiva emissione di uno degli atti esclusi.

Atto «escluso»

In base all'articolo 5 del Dlgs 218/1997, per gli atti «esclusi» l'ufficio di iniziativa, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica o dell'atto di recupero, o ancora su istanza del contribuente, comunica un invito a comparire per la definizione in adesione. Si tratta di un'ipotesi singolare: leggendo il provvedimento ministeriale, gli atti esclusi, come detto, non paiono suscettibili di adesione (trattandosi di atti di mera liquidazione, automatizzati ecc.), per cui verrebbe meno sia l'iniziativa dell'ufficio, sia del contribuente.

Resterebbero quindi solo gli atti per i quali non viene svolto il contraddittorio per il fondato pericolo per la riscossione. Ma anche in questo caso è singolare che «contestualmente» all'emissione dell'atto impositivo sia comunicato anche un invito a comparire. Sempre in questa ipotesi (atto non soggetto a contraddittorio per pericolo riscossione), resta invece la possibilità per il contribuente di presentare istanza di adesione e i termini di impugnazione si sospendono di 90 giorni.

Atti di recupero crediti

Per gli atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente compensati sarà possibile (per i provvedimenti emessi dal 30 aprile) effettuare il procedimento di adesione seguendo le regole degli altri atti impositivi con l'unica differenza che in caso di raggiungimento dell'accordo, non sarà possibile la rateazione: il dovuto va versato entro i 20 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione.

— Laura Ambrosi
— Antonio Iorio